

tisse, e così essa non può acconsentire che si venisse con un emendamento a spostare il principio generale della Commissione, in detrimento e ritiro di quello che le leggi anteriori avessero sanzionato.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Serafini a formulare per iscritto il suo sotto-emendamento.

L'onorevole Salvoni che ha concordato nella prima parte della proposta Serafini, concorda anche nella seconda?

SALVONI. Concordo.

PRESIDENTE. All'emendamento Salvoni, propone l'onorevole Serafini due sotto-emendamenti.

Consiste il primo nella soppressione delle parole: « per atto di ultima volontà, » e consiste il secondo nel sostituire alle parole « nella legge 7 luglio 1865, » le seguenti: « nelle leggi anteriori. »

PRESIDENTE. Sono d'accordo?

SALVONI. Siamo d'accordo.

Domando adunque se l'emendamento dell'onorevole Salvoni così sotto-emendato sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

PANATTONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Non è approvato.

PANATTONI. Permetta, finora non si è votato.

Voci. Sì! sì!

Alcune voci. Ma no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Se l'onorevole Panattoni non avesse chiesto di parlare mentre si votava, quest'equivoco, quest'incertezza non sarebbe avvenuta.

PANATTONI. Questo prova che non essendo esaurito il quesito, che io facevo, non abbiamo potuto votare.

PRESIDENTE. Ma non è lecito fare quesiti mentre si vota.

PANATTONI. Si rifaccia la votazione...

PRESIDENTE. I segretari sono sicuri che l'emendamento Salvoni è stato respinto. Non ostante se credono...

Voci. No! no! Non si può! (*Rumori*)

Alcune voci. Si faccia la controprova.

Altre voci. Non si può. Il presidente ha già proclamato l'esito.

PRESIDENTE. Rimane adunque rigettato l'emendamento Salvoni, e sospeso l'articolo 4 per le ragioni accennate da chi ne proponeva la sospensione, e concordate dall'onorevole relatore.

Ora do lettura dell'articolo 5 come è stato ultimamente modificato dalla Commissione. Prego di fare attenzione:

« Art. 5. I patroni laicali dei benefizi, di cui al n° 5 dell'articolo 1, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge con atto regolare ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per 100 del valore dei beni

medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, diano guarentigia per l'adempimento dei pesi, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

« Qualora il padronato fosse misto, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al beneficio.

« Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge saranno tra essi divisi.

« I beni delle cappellanie, di cui al numero 6 dell'articolo 1, e dei legati pii, s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, del 30 per cento del valore dei beni stessi, sotto pena, in difetto, di decadenza. »

Sull'articolo 5 il primo iscritto è l'onorevole Pains.

PAINI. Io sarò breve, perchè la brevità è un pregio, ed in quest'occasione è un dovere.

L'articolo della Commissione, come osservava parlando dell'articolo 4, mantiene il principio della devoluzione di questi beni al demanio dello Stato e dà il diritto ai patroni di rivendicarli. Quella parola *rivendicazione* è un concetto intero in questa legge: può capirsi che s'istituisca dal potere legislativo un diritto di rivendicazione quando il diritto da rivendicarsi è stato violato antecedentemente; ma che nella stessa legge si pronunzi la violazione del diritto e poi per temperamento si ammetta il rimedio della rivendicazione, è una cosa che oltre ad essere contraddittoria, è affatto inutile.

Non val meglio dire addirittura, come è stabilito in parecchi emendamenti presentati, che i beni costituenti i benefizi di giuspatronato saranno senz'altro lasciati in piena proprietà al patrono laicale coll'obbligo di pagare in compenso la somma che il potere legislativo stabilisca? Non si risparmia così un duplice fatto giuridico che importa da un lato la violazione del diritto di proprietà dei patroni, e dall'altro la contemporanea confessione di averlo violato? È cosa strana, ripeto, che si tolga ad un individuo uno stabile permettendogli in pari tempo di rivendicarlo.

Mi pare che il sistema da me proposto sia più conforme alla giustizia, più spiccio ed evidentemente più utile. Il demanio o quella Commissione che dovrà occuparsi dell'amministrazione e della vendita dei beni ecclesiastici, avrà, rispetto a quelli costituenti la dotazione dei benefizi di giuspatronato e delle cappellanie laicali, potuto evitare una duplice operazione, la consegna e la restituzione che in alcun modo può tornare utile alle finanze e poi riconoscere il medesimo principio.